



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

Oggetto: competenze perito meccanico – equipollenza del titolo professionale in Australia .

Rispondiamo in merito alle competenze, attribuite dall'ordinamento professionale al perito meccanico (a) e le modalità di esercizio della professione in Australia (b).

In merito al quesito sub a), le competenze del Perito Industriale sono descritte dall'art. 16, comma 2, lett. d), R.D. 275/29, il quale stabilisce che *“spettano al perito meccanico ... (omissis) la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche, le quali non richiedano la conoscenza del calcolo infinitesimale”*.

Considerando che è l'esame di Stato che *“abilita all'esercizio dell'attività professionale, costituendo essa un accertamento preventivo, nell'interesse della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale”* (Corte Cost. n. 77 del 1964) (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum), *“al fine di comprendere quali siano i limiti della competenza previsti dall'ordinamento professionale per il Perito Industriale, è necessario che detta attività rientri tra quelle oggetto dell'esame di abilitazione”* (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023, obiter dictum), dal momento che *“l'oggetto della professione, quale determinato dalla legge, stabilisce solo i limiti (ed in particolare la finalità ultima) in senso ampio, dell'attività del professionista”* (Cass. Civ. cit.)

1. Per quanto precede, – nell'ambito di un'accentuata coerenza tra competenze professionali e curricula formativi – il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32), recante il *“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”*, all'Allegato B (*“Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica”*, specifici per ciascun indirizzo), prescrive che il titolare della specializzazione per l'indirizzo *“Meccanica”*: *“Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione dei cicli di lavorazione; programmazione, avanzamento e controllo della produzione; analisi e valutazione dei costi; realizzazione e gestione di semplici impianti industriali; progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; collaudo e gestione di macchine a fluido motrici ed operatrici; controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti; utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC; controllo e messa a punto di impianti, macchinari, nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione”*.

Innanzitutto, si premette che la professione di Perito Industriale è riconosciuta quale professione regolamentata ovvero quale professione alla quale corrisponde un percorso formativo professionalizzante di durata almeno triennale successivo al corso di studi secondario superiore.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

2. Si segnala che le circolari emanate dall'ANCC riferivano sulle competenze professionali dei periti industriali per la firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo tecnico, procedendo all'interpretazione dei limiti di competenza di cui all'art. 16 R.D. 275/1929.

A tal fine, va segnalato che, in materia di competenze professionali, con circolare n. 37 del 29 settembre 1978, l'Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione (ANCC), ente di diritto pubblico, istituito con L. n. 1132/1927, riconoscimento al perito industriale in meccanico la competenza alla firma dei progetti di apparecchi ed impianti sottoposti al proprio controllo.

Dipoi, con parere ISPESL n. 13566 del 8 ottobre 1999, si ribadiva che *“il Consiglio di Stato con la decisione n. 1876/97, Sezione IV, che ha riformato la sentenza del TAR Lazio Sez. III ter, del 14 febbraio 1995 n. 360, annullando in parte qua il D.M. 22 aprile 1992, ha specificato che la questione della competenza debba desumersi dai singoli Ordinamenti professionali”*.

Infatti, la stessa ISPESL, con nota 2 aprile 2001, n.4329, titolata *“Soggetti abilitati alla presentazione di progetti di impianti termici”*, chiarisce che *“Per ogni impianto realizzato e soggetto alle disposizioni del Titolo II ex art. 18, D.M. 1° dicembre 1975, recante “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione” e relative specifiche tecniche applicative (Raccolta “R”), deve essere presentata da parte dell'installatore e prima che si inizi la costruzione, denuncia all'ISPESL, corredata del progetto, firmato da un ingegnere o altro tecnico abilitato, per l'esame della rispondenza dello stesso alle norme”*.

Invero, con la circolare 20987 del 23 maggio 1975, la A.N.C.C. stabiliva i limiti alle competenze dei periti industriali per la firma del progetto di apparecchi a pressione e di impianti termici sottoposti alla sorveglianza dell'A.N.C.C., la quale – in seguito – emanava la circolare tecnica n. 4/76 del 26 febbraio 1976, per i quali controlli annoverava anche i periti meccanici. Interveniva, pertanto, il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, facendo presente all'A.N.C.C. il disposto della sentenza del T.A.R. Emilia Romagna che ammetteva i Periti Industriali alle attività in oggetto.

Pertanto, il C.N.P.I. provvedeva ad emanare la nota n. 1978/90 dell'11 agosto 1978, con la quale venivano precisati i limiti di competenza in materia di ogni specializzazione afferente alla categoria professionale dei Periti Industriali. Tale nota veniva recepita dall'A.N.C.C. nella circolare tecnica n. 36/78 del 28 settembre 1978. Le successive disposizioni legislative, le quali – tra l'altro – hanno portato allo scioglimento della A.N.C.C. e la sua sostituzione nei compiti ad essa afferenti da parte dell'I.S.P.E.S.L., non sembrano aver mutato tale quadro normativo di riferimento, in quanto le norme ultime non disciplinano specificamente la materia delle competenze, così che queste restano ancora quelle individuate a seguito della circolare n. 36/78.

3. A riprova di ciò, vi è il chiaro indirizzo giurisprudenziale che, a seguito della richiesta di parere effettuata dal Ministero dell'Industria sullo schema di regolamento avente ad oggetto l'aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione (poi trasfuso nel D. M. 15 gennaio 1998, n. 190, pubblicato nella Gazz. Uff., 19 giugno, n. 141, *“Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione”*), ha dato modo all'Adunanza Generale del Consiglio di Stato di precisare che il decreto interministeriale di aggiornamento delle specifiche tecniche per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione emanate dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione in attuazione del d.m. 21 novembre 1972 ha natura normativa (Cons. Stato, Ad. Gen., 17 aprile 1997, n. 46, Min. ind., in Cons.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

Stato, 1998, I, 1683), in ciò derivandone l'attuale vigenza delle norme di recepimento delle disposizioni della cessata A.N.C.C.

4. Riguardo la competenza alle verifiche degli impianti di sollevamento in generale di merci o cose, montacarichi e affini, in tema di *“progettazione ed installazione di una gru su un nuovo automezzo”*, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42, con la circolare prot. n. 839/4216 – A037 del 2 luglio 1992, (peraltro confermata dalla circolare n. 489/VD del 6 settembre 1994 e dichiarata legittima dalla sentenza del TAR Lazio del 13 gennaio 1994), affermava che *“i documenti tecnici relativi alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte di liberi professionisti possono essere accettati solo se sottoscritti, nell’ambito delle rispettive competenze professionali già precisate nella citata circolare n. 208/83, da ingegneri o periti industriali in possesso di una delle specializzazioni sopraelen-cate”* (ovvero le specializzazioni affini all’area meccanica, secondo quanto dispone il Ministero dell’Istruzione) (vedi *“la motorizzazione 1992, pag. 92401”*).

5. Per quanto precede, può riconoscersi in capo al Perito Industriale la competenza all’esecuzione delle verifiche prescritte dall’art. 71, comma 11, D. Lgs. 81/2008, per il sollevamento di cose, ma, al momento, l’esecuzione delle verifiche su ascensori e impianti di sollevamento per il trasporto di persone sono effettuate da tecnici in possesso della laurea in ingegneria e non in possesso del diploma di perito industriale in meccanico o diploma di istruzione tecnica in meccanica – mecatronica, ai sensi e per gli effetti dell’art 13 DPR 162/99 e ss. mm. ii., a norma del quale *“Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto ivi installato, nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria...”*

.*.*.*.

b) La Commissione Europea, al fine di identificare nel contesto comunitario la professione italiana di perito industriale, ha riferito la professione di perito industriale al quarto livello, tra le qualifiche professionali, di cui alla direttiva 36/2005/UE, di cui all’art. 11, lett. d), denominandolo a livello comunitario *“industrial engineer”* (vedi, Recognition under Directive 2005/36/EC: General system of recognition - primary application National legislation: Qualification level: PS3 - Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d).

Sicchè, la professione di perito industriale è classificata in Europa con la denominazione di *“industrial engineer”*. Il certificato emesso dal Ministero della Giustizia vale a qualificare la professione regolamentata, per consentire il suo esercizio anche al di fuori dei confini nazionali e comunitari ed extracomunitari, laddove sia consentito. L’istanza è scaricabile dal seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/3_4_26.page?previousPage=mg_2_4_1_4

Quanto sopra, è confermato sul sito della Commissione europea, nel quale la professione di perito industriale è collocato al livello di qualifica, di cui all’art. 11 d Direttiva 36/2005/CE (vedi il seguente link:

<http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=894919613637-25&locale=en&indexation=true>).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

giugno 2019

Per quanto riguarda la traduzione del titolo professionale, si precisa che la denominazione riportata sul link premesso è “*Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica (IT)*”.

Ciò premesso, preme evidenziare che non esiste né a livello europeo né a livello extracomunitario un sistema di riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, fatta eccezione per le professioni medico-sanitarie e per l’architetto, per le quali la Comunità europea ha emanato direttive di riconoscimento specifiche¹.

Nel caso di specie, la professione di Perito Industriale è equivalente alla professione tecnica, regolata dal Paese australiano, la cui qualifica professionale, ai sensi della direttiva 36/2005/CE, corrisponda al 4° livello.

Si ricorda che le informazioni relative al titolo si possono trovare al link infrascritto, di cui al database delle professioni regolamentate www.europa.eu.

Pertanto, qualora il professionista voglia ottenere il riconoscimento del proprio titolo professionale in Australia, con i riferimenti suesposti, può chiedere le modalità di riconoscimento, consultando il seguente link:

http://www.ambcanberra.esteri.it/Ambasciata_Canberra/Menu/In_linea_con_utente/Domande_frequenti/Lavorare_studiare/.

¹ Infatti, il sistema generale di riconoscimento è destinato alle persone che, in possesso dei titoli necessari per l’esercizio di una professione in uno Stato membro, intendono esercitare la stessa professione in un altro Stato membro (cd. Stato ospitante) e devono ottenerne perciò il riconoscimento dei loro titoli, se si tratta di una professione regolamentata nello Stato ospitante. Il riconoscimento riguarda il diploma o il certificato o il titolo o l’insieme dei titoli che comprovano una formazione professionale completa, cioè permettono di esercitare la professione nel proprio Stato di provenienza.

Di regola, il diploma, certificato o titolo deve essere riconosciuto come tale. Ma il riconoscimento non è automatico: per ottenerlo occorre presentare una domanda all’Autorità competente dello Stato ospitante, che accerti: a) che la professione regolamentata che si intende esercitare nello Stato membro ospitante sia la stessa per il cui esercizio la persona possiede tutti i titoli richiesti nello Stato di provenienza e b) che la durata ed il contenuto della formazione non presentino differenze sostanziali con la durata ed il contenuto di quella richiesta nello Stato ospitante. Se si tratta della stessa professione e le formazioni sono sostanzialmente simili, l’Autorità competente deve riconoscere i titoli presentati. Se invece la stessa Autorità dimostra che esistono differenze sostanziali nelle professioni oppure nella durata o nel contenuto delle formazioni, allora può esigere una misura di compensazione.